

Il contributo dello studioso di diritto ecclesiastico all'analisi delle moderne società multireligiose: tra vecchie sfide e nuove scommesse(*).

Prof. Francesco Onida

Il passaggio da una società sostanzialmente uniconfessionale a una multireligiosa è stato ed è agevolato dal carattere laico dell'ordinamento costituzionale italiano, carattere che presumibilmente continuerà a connotare anche l'Unione Europea nonostante gli sforzi delle Chiese per imporre sull'Unione il marchio della pur indubbia identità cristiana (ma, paradossalmente, potremmo guardare proprio alla laicità come a un fondamentale, anche se non voluto, contributo cristiano all'identità europea).

In una cornice di laicità le diversità religiose dovrebbero trovare spazio sufficiente per poter convivere mantenendo ciascuna la propria identità. La tradizione, la cultura – non solo religiosa – dell'altro deve essere non semplicemente tollerata ma agevolata e nel suo ambiente coltivata come nuova ricchezza per la nostra società: con gli indispensabili limiti, certo, che però siano il più possibile remoti e soprattutto non siano fatti dipendere da un malinteso principio (*rectius*: ripicca) di reciprocità con il comportamento degli stati nei quali proprio quelle posizioni religiose sono assolutamente maggioritarie.

L'importanza, il tipo e il livello di preparazione in campo ecclesiasticistico che si richiederanno all'operatore giuridico nel prossimo futuro dipenderanno in maniera assai stretta da una scelta politica. E il ruolo stesso che il singolo operatore vorrà o potrà giocare dipenderà in larga misura dalla sua adesione all'una o all'altra ideologia: da un lato una facile, tradizionale concezione cattolicocentrica, liberalmente tollerante dell'altro nell'attesa di una sua compiuta integrazione nella nostra società; dall'altro una concezione laicamente pluralista, che privilegia la difficile ricerca di soluzioni non aprioristicamente schierate, anzi rispettose di tutte le diverse identità.

Una lettura attualizzata della impostazione della materia religiosa nella Costituzione repubblicana ha poco a poco condotto – dopo gli iniziali tentativi di conservazione del vecchio schema concordatario, necessariamente implicante la specialità delle fonti normative e quindi dell'intero sistema del diritto italiano in tal materia – a ridimensionare, fino a capovolgere, il ruolo trainante della confessione cattolica, per sostituirvi dapprima un'analoga funzione di tutto il livello collettivo del fenomeno religioso (ex art. 8 Cost.) e finalmente, dopo avere altresì pienamente recuperato in quel quadro senso e valore del diritto individuale di uguaglianza e libertà religiosa, giungere a riconoscere nel principio di laicità (pur con le tante ambiguità interpretative che ormai lo caratterizzano) il faro attuale di tutto il sistema.

Vale la pena notare che a tale evoluzione del diritto ecclesiastico in direzione meno specialistica è logicamente corrisposta una minore esigenza di possedere una preparazione

* Il presente scritto è già stato pubblicato nel volume GIOVANNI B. VARNIER (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2004, con il titolo “*Considerazioni conclusive*” (pp. 319-26). OLIR ringrazia per la messa a disposizione l'autore (F. Onida), il curatore del volume (G.B. Varnier) e l'editore Rubbettino.

specifica per poter riuscire nello studio e nell'insegnamento di quel diritto: donde il progressivo diminuire di presenza e di peso della nostra materia, il cui contenuto è ritenuto disperdibile agevolmente e senza danno tra le diverse discipline aventi di volta in volta il medesimo oggetto generale (privato della caratterizzante nota aggiuntiva della religiosità).

L'evoluzione della società torna però ora a presentare aspetti e problemi assai gravi la cui corretta interpretazione e impostazione in termini giuridici richiede una particolare attitudine mentale, acquisibile con una preparazione specifica circa il multiforme rapporto che si può dare tra società civile e società religiosa. Insomma il diritto ecclesiastico (sia in quanto norma che come insegnamento) appare oggi avviato a una decisa ripresa, sospinta dalla nuova impetuosa realtà multireligiosa che si va sostituendo alla declinante impostazione cattolicocentrica.

Fino quasi agli anni novanta il «pluralismo religioso» era più che altro un'astratta garanzia prevista da un costituente illuminato. Ne parlavamo e lo apprezzavamo in sede accademica, ma quell'apprezzamento non si traduceva in comportamenti concreti del giudice, del legislatore, della pubblica amministrazione, capaci di superare la tradizionale impostazione che in nome dell'uguaglianza e della libertà riconosce alle minoranze religiose (identificate come tali) gli stessi diritti pensati in funzione delle esigenze della maggioranza cattolica. Questa lettura riduttiva del cosiddetto pluralismo religioso viene compiutamente in luce – raggiungendo la massima realizzazione ma con ciò stesso evidenziando tutti i propri limiti – con l'attuazione dell'art. 8, III c., della Costituzione attraverso la stipulazione delle Intese. Il modello è quello concordatario, funzionale alle richieste della Chiesa cattolica; si tratta solo di apportarvi alcuni adattamenti marginali e quindi estendere ad altri firmatari i vantaggi in esso contenuti. Ma è evidente che questo sistema può riuscire, forse, a soddisfare le esigenze di confessioni sufficientemente “simili” alla cattolica, cristiane soprattutto, ma è destinato ad incepparsi al momento di affrontare realtà troppo nuove e diverse: come era prevedibile e come, infatti, è accaduto. Di fatto ancora al momento attuale la società italiana è, sì, religiosamente, ma non ancora convintamente cioè pronta a considerare un valore positivo, e non già semplicemente tollerabile, ogni diversità religiosa.

L'adozione del modello concordatario per l'attuazione delle Intese con confessioni diverse dalla cattolica mette in luce un problema, anzi forse “il” problema odierno in materia a livello non solo italiano ma europeo. È il dilemma, cui accennavo sopra, della necessaria congenita tensione tra pluralismo e integrazione.

Quando la diversità è così radicale da essere non soltanto religiosa ma al tempo stesso assiologica e globalmente culturale, in grado di proporci come un modello complesso e completo, non solo diverso ma contrapposto anche con riferimento ad aspetti fondamentali e caratterizzanti della nostra identità (penso ovviamente all'Islam ma anche ad altre religioni di antica tradizione fuori d'Europa, quali ad esempio il buddismo e l'induismo), è allora che il dilemma si fa netto e chiaro. Riusciamo ad accettare l'altro, il “diverso”, solo fino a dove ciò possa avvenire senza metterci noi stessi in discussione, a lui solo rimettendo il peso dell'adattamento alle nostre regole e ai nostri valori (che consideriamo sicuramente “superiori”), offrendogli – bontà nostra – di non autoescludersi rinchiudendosi nel ghetto delle sue credenze e ubbidienze (pur accettando ch'egli possa scegliere proprio questa strada, naturalmente col limite del rispetto del buon costume) ma piuttosto integrarsi nella nostra cultura per dividerne a pieno le mirabili sorti e progressive. Oppure possiamo accettare di confrontarci senza pregiudizi con i valori, diversi ma non per questo negativi, di cui è portatrice la cultura religiosa dell'altro.

Possiamo insomma metterci implicitamente in discussione. Ma necessario presupposto perché ciò possa avvenire, e soprattutto riuscire, è un atteggiamento mentale di pieno rispetto anzi possibilmente di valorizzazione dell'altro. Il confronto non può risolversi in parole. La cultura – anche religiosa ma non solo – dell'altro deve essere favorita, coltivata come nuova ricchezza per la nostra società; con indispensabili limiti, certo, che siano però il più possibile estremi e remoti.

Penso che i gruppi di minoranza debbano essere aiutati a conservare conoscenza e pratica della loro religione e delle loro tradizioni culturali più diverse e originali. Il confronto avverrà di per sé; sarà nelle cose, nei fatti, nella vita. Ma non è cosa da definire, da istituzionalizzare metodologicamente. Sicuramente un certo scambio di reciproci adattamenti col tempo avverrà, favorito per un verso dall'essere i culti minoritari immersi, e per ciò stesso in qualche misura attratti, in un contesto socio-culturale di larga maggioranza cattolica, e nell'opposta direzione agendo il fascino dell'impegnativo integralismo (l'indivisibilità della coscienza, incapace di servire due padroni) come motivazione etica sconvolgente per delle coscienze cattoliche assopite ma comunque insoddisfatte.

Solo dopo, in un clima di reciproca fiducia, potrà magari accadere che in qualche caso si addivenga di comune accordo tra più confessioni a scegliere di utilizzare e gestire insieme un medesimo edificio di culto (esperienza fin qui rara, ma non inesistente), la qual cosa sarebbe davvero segno di reciproca accettazione e integrazione su basi di pari dignità e di uguaglianza. Ma non può essere questa una via da imporre, neppure come onere per l'ottenibilità di contributi economici pubblici.

Se integrazione potrà esserci sarà solo nascendo liberamente dall'interno. Ma è da attendersi che ancora per lungo tempo l'exasperazione delle differenze possa fare aggio sugli avvicinamenti. Starà alla capacità dei legislatori, dei giudici, della pubblica amministrazione, gestire quella realtà così composita in maniera adeguata, riuscendo a garantire *unicuique suum*. E certamente a quel fine sarà condizionante che la società, ai vari livelli, possa avvalersi di giuristi non solo di mentalità laicamente aperta ma altresì preparati nella conoscenza delle caratteristiche delle principali realtà confessionali maggiormente confliggenti con i principi e i valori fondamentali della nostra società laica e cristiana.

Il ventaglio delle realtà confessionali con le quali il giurista del prossimo domani dovrà misurarsi non si esaurisce con le religioni più antiche e universalmente note, relativamente nuove solo per l'Italia e l'Europa. L'offerta del sacro negli ultimi decenni si è moltiplicata a dismisura. Nuovi movimenti che presentano nome o caratteristiche d'ordine religioso pongono problemi di qualificazione la cui soluzione può avere pesanti ricadute nell'ordinamento giuridico. La loro diversità di fondo può essere così totale da farli risultare scandalosi, rivoluzionari agli occhi dello Stato non meno che a quelli della Chiesa cattolica, perché minano alla base i tradizionali fondamenti dell'idea di responsabilità, di giustizia (penso soprattutto al caso della Chiesa di Scientology, ma ormai anche all'intuizionismo de «la quarta via» e più generalmente al profetismo di tipo «New Age»).

Sia in qualità di consigliere del legislatore che di giudice o amministratore pubblico o funzionario del terzo settore, l'operatore giuridico sarà con sempre maggior frequenza chiamato a conoscere regole ed esigenze religiose di gruppi e individui di diversa cultura e tradizioni, allo scopo di adeguare a quelle esigenze le risposte dell'ordinamento, cercando il migliore possibile punto di equilibrio tra le regole fondamentali della confessione e la garanzia dei principi vitali dell'ordinamento dello stato.

I settori nei quali quell'esigenza di conoscenza, e quindi di compromissorio adeguamento delle regole dello stato laico, può verificarsi sono i più svariati; lo sono già in Italia e ancor più lo saranno nel quadro europeo. Basti pensare per la Francia ai Presidi delle scuole chiamati a valutare quando l'indossare simboli confessionali sia cosa religiosamente doverosa e quando invece sia da considerare comportamento provocatoriamente ostensivo e perciò vietabile a tutela dell'ordine pubblico; si pensi in generale al timido inizio di casi di indiretta e parziale rilevanza del matrimonio poligamico (il se, dove, quanto e come di tale rilevanza presuppone conoscenza e capacità di coniugare esigenze religiose per noi inusuali con i principi di libertà e soprattutto di uguaglianza dello stato laico); si pensi ancora alla difficoltà di distinguere in maniera convincente da un punto di vista laico tra circoncisione maschile ed escissione femminile; si pensi agli interventi pubblici a favore dell'edilizia di culto, i cui confini sono assai poco marcati rispetto a un uso non strettamente di culto ma comunque confessionalmente previsto e caratterizzato; si pensi ai privilegi fiscali da concedere o negare a confessioni di nuovo e incertissimo conio ma che evidentemente rispondono ai bisogni spiritual-psicologici di una parte non infinitesimale della popolazione (ad es. Scientology); si pensi alla opportunità di predisporre uno schema normativo astratto di risposta alle richieste di riconoscimento dei più strani casi di obiezione di coscienza, e alla successiva necessità di riuscire poi a inquadrare in esso i casi concreti. La stessa Unione Europea – riesca o meno il tentativo di inserire nella Carta elaborata dalla Convenzione un riferimento a Dio e al cristianesimo – detta regole che sono tutt'altro che indicative di una sua radicale astensione dall'affrontare la problematica religiosa (cfr. l'art. 4 della direttiva 2000/78/EC, attuativa dell'art. 13 T.U.E.), sebbene qui si verifichi un più intricato intreccio di problemi e competenze.

Per poter affrontare in maniera corretta, o almeno competente, i mille problemi posti allo stato laico – rispettoso garante della libertà e dell'uguaglianza nella diversità – dal pluralismo ideologico e religioso della società del nuovo secolo, il giurista di domani dovrà possedere preparazione tecnica e spirito di apertura razionale (dunque critica) nei confronti del nuovo e del diverso. A formare quel giurista serve un insegnamento del diritto ecclesiastico d'impostazione comparatistica (anche di comparazione tra diritti religiosi, come bene ha visto Silvio Ferrari nel fondare con "Daimon" la nuova rivista del settore), con forti ancoraggi costituzionalistici ed europeistici, che non eviti di affrontare anche tematiche tecnicamente non ecclesiasticistiche ma nelle quali è particolarmente sensibile (vero nervo scoperto) il confronto fra etiche religiose e civili diverse: quali l'aborto, l'eutanasia, le biotecnologie, le convivenze etero ed omo sessuali, l'uguaglianza uomo/donna tra principi laici e regole confessionali; oltre a temi più classici della materia quali la libertà dell'insegnamento o il problema (non solo il sistema) del finanziamento delle organizzazioni ideologiche o religiose da parte dello stato.

Un contributo importante alla formazione e crescita di uno spirito di apertura e di un atteggiamento corretto nel modo di affrontare problemi così ideologicamente impegnativi potrà (e a mio avviso dovrà) dare il ricorso non occasionale ad esponenti delle confessioni religiose affinché espongano direttamente essi stessi i principi fondamentali di quelle e le relative esigenze di fronte allo stato. L'utilità del contatto diretto con le diverse esperienze religiose dovrebbe poi essere confermata e ricondotta al terreno proprio del diritto in sede di una successiva discussione, guidata, con gli studenti.

È però necessario rimarcare ancora che le considerazioni sopra svolte suppongono una posizione ideologica propriamente laica e pluralista, che apprezza il confronto e non si rifugia nella disponibilità a un'integrazione assimilatrice. Solo in questo caso infatti una

approfondita preparazione ecclesiasticistica dell'operatore giuridico può risultare necessaria. Se invece le scelte politiche dovessero riportare in auge il modello cattolico-centrico, ammettendo o favorendo esclusivamente l'integrazione dell'altro nella nostra cultura e nel nostro mondo di valori, solo curandosi di continuare a garantire il livello minimo tradizionale di uguaglianza e di libertà, allora l'insegnamento del diritto ecclesiastico potrebbe tranquillamente proseguire nel suo lento ma continuo declino, bastando a quell'operatore giuridico il possesso di una buona preparazione non specialistica.